

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1568-A)

Procedura urgentissima

## TESTO PROPOSTO DALLA I<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO) \*

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 febbraio 1971*

(V. Stampato n. 2761)

**d'iniziativa dei deputati GALLONI e GRANELLI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 febbraio 1971*

Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 17 febbraio  
1968, n. 108, concernente casi di ineleggibilità a consigliere  
regionale

#### DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Per uffici regionali, provinciali e locali dello Stato indicati dall'articolo 5, comma primo, numero sette, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, devono intendersi gli organi, con competenza territoriale corrispondente

#### DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

L'articolo 5, comma primo, n. 7), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, va interpretato nel senso che per uffici regionali provinciali e locali dello Stato ivi indicati devono intendersi gli uffici che hanno compe-

(\*) Autorizzata, il 26 maggio 1971, a riferire oralmente all'Assemblea.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

alle circoscrizioni regionale o provinciale o comunque comprendente parte rilevante del territorio di una o più province, ed abilitati a manifestare all'esterno la volontà dell'amministrazione.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tenza sull'intero territorio della Regione, o di una provincia, o su almeno la metà del territorio di una provincia o di più province se trattasi di uffici interprovinciali, e che sono abilitati a manifestare all'esterno la volontà dell'amministrazione.

Art. 2.

L'articolo 5, comma quinto, lettera a), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, va interpretato nel senso che gli amministratori, e coloro che ricevono uno stipendio o salario dagli enti ospedalieri, non essendo più sottoposti alla vigilanza del comune, ma della Regione, ai sensi degli articoli 15, 16 e 17 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono eleggibili a Consiglieri comunali, ma non a Consiglieri regionali.

Art. 3.

L'articolo 5, comma quinto, lettera b), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, va interpretato, congiuntamente al successivo articolo 7 della stessa legge, nel senso che gli amministratori dell'Istituto che assume la tesoreria della Regione in un'epoca successiva alla elezione del Consiglio regionale, sono dichiarati decaduti se non rinunciano alla carica entro sette giorni dal verificarsi della situazione che dà luogo alla decadenza.

Art. 4.

*Identico.*